



Comune di Volterra

Provincia di Pisa

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza n° 27 del 13/06/2017

Oggetto: PREVENZIONE INCENDI LUNGO LE LINEE FERROVIARIE

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Pisa – Ufficio Territoriale del Governo - del 16 maggio 2017 (ns. prot. n. 6900 del 16/05/2017) nella quale si demanda al Sindaco l'opportunità di emettere ordinanza nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie per l'osservanza scrupolosa delle distanze di sicurezza previste agli art. 52 e 55 del D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 in merito alle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria;

DATO ATTO che le norme richiamate (rif. art. n. 52) prevedono che lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, e la misura indicata può, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati, o, al minimo, di 1 metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiori di metri 1,50.;

DATO ATTO altresì che gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un' altezza massima superiore a metri quattro non possono essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due, dove, nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato;

DATO ATTO che, ancora per le norme richiamate (rif. art. 55), i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale;

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra, che possono cagionarsi rischi di:

- Possibile caduta di alberi o rami, tali da invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria e la sicurezza dei viaggiatori;
- Pericolo d'incendio delle aree adiacenti alla sede FS, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

RITUNUTO, quindi, opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà della stessa amministrazione comunale (se presenti), relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito a salvaguardia della pubblica incolumità mediante propria ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Pisa a norma del comma 4 art. 6 del D. L. 23 maggio 2008 n° 92;

VISTO l'Art. n. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 23.05.2008 n° 92;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";





Comune di Volterra

Provincia di Pisa

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori detentori a qualunque titolo comunque coobbligati dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria nel territorio del Comune di Volterra, ciascuno per particella catastale di propria competenza, ancorché gestiti da terzi, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni e la sicurezza dei viaggiatori

INFORMA

Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dagli art.li 38 e 63 e del D.P.R. 11.07.1980 n. 753 e successive modifiche.

Che il Comando di Polizia Municipale, è incaricato della vigilanza e del controllo per l'esatta osservanza del presente Provvedimento.

Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'Arch. Alessandro Bonsignori Responsabile del Settore n°6 "Assetto del Territorio, Urbanistica, Edilizia, Cultura, Ambiente e Protezione Civile" di questo Comune.

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg;
- Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione all'albo e l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Pisa Ufficio Territoriale del Governo - Pisa**
- Comando Provinciale dei VV.F - Pisa**
- Comando Polizia Municipale - Sede;**
- RFI- Gruppo ferrovie dello Stato- viale F.lli Rosselli n. 5 50144 Firenze**
- Al Responsabile del Settore n° 4 "Lavori Pubblici, Manutenzioni, Qualità Urbana" - Sede**





Comune di Volterra

Provincia di Pisa

DISPONE INOLTRE

Che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (Stampa, Internet e Social Network), pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune e/o comunicazione diretta incaricando allo scopo i responsabili dei vari Settori Comunali ogni uno nei singoli ambiti di competenza e/o spettanza.

Sindaco
BUSELLI MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.

